



Comune di Frignano

(Provincia di Caserta)

ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 10.04.2020

Oggetto: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti da COVID-19. Adozione ulteriori misure profilattiche preventive e precauzionali contro la diffusione della malattia infettiva da Covid. Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lune Albis) 2020.

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili a tutto il territorio nazionale;

Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dalla n. 1 alla n. 22 del 2020 Considerata l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.23 del 25/03/2020 che esecuta fino al 14 Aprile 2020 tutte le misure di emergenza e le limitazioni poste in essere sul territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Sindaco n.15 del 08 Aprile 2020;

Vista l'ordinanza n. 30 del 09.04.2020, del Presidente della Giunta Regionale della Campania che ha disposto la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 Aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamato, altresì, il comma 7 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

Che, nei giorni 12 e 13 Aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020, tutte le attività commerciali e i punti vendita di qualsiasi natura di cui è consentita l'apertura, ai sensi dell'allegato A del DPCM 11.03.2020, ivi compresi i tabacchi e le rivendite di generi alimentari, restino chiuse con eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, delle edicole e dei distributori di carburanti.

Di dare atto che i provvedimenti di detta **ordinanza hanno immediata efficacia.**

Che il presente atto venga pubblicato all'albo Pretorio e sul sito dell'ente; trasmesso alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania, alla Questura di Caserta, al Comando C.C. di Frignano Guardia di Finanza di Aversa, al Comando della Polizia Municipale, al Settore attività produttive per l'informativa a tutti gli interessati;

A V V I S A

Che la presente ordinanza è immediatamente efficace fatto salvo ulteriori disposizioni e provvedimenti sovraordinati e che la violazione di tale ordinanza prevede.

- la sospensione dell'attività;

alla revoca delle stesse;

- sanzione amministrativa ai sensi della normativa vigente;

Il Comando di Polizia municipale è incaricato dell'esecuzione e del rispetto della pr
ordinanza con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Trit
amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni ai sensi del D.L.104/2010,in alter
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
pubblicazione all'albo pretorio ai sensi del DPR numero 1199/71 e ss.mm.ii.

Frignano lì 10 Aprile 2020

Il Sindaco
Avv. Gabriele Platto

